

Statuto Associazione “Per la Rappresentanza - Voto LibEguale”.

Articolo 1 - Denominazione. È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile l'Associazione denominata “**Per la Rappresentanza - Voto LibEguale**”, senza scopo di lucro, per la restituzione agli italiani del diritto di scelta dei propri parlamentari con voto libero, personale, segreto ed eguale e per salvaguardare il ruolo centrale del Parlamento, nel rispetto della Costituzione e nel ricordo di Felice Besostri e G. Matteotti, tramite il ricorso alla organizzazione di un referendum per la modifica della legge elettorale Rosatellum ovvero altra legge elettorale nel frattempo approvata che contrasti coi principi sopra enunciati.

Articolo 2 - Sede. L'Associazione “Per la Rappresentanza - Voto LibEguale”, da ora in poi Associazione, ha sede nella città di Cuneo, via Negrelli 5. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune, deliberato dal consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Con deliberazione del consiglio direttivo potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia.

Articolo 3 - Oggetto e Scopi Sociali. L'Associazione persegue i seguenti scopi:

a) Sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del diritto costituzionale alla Rappresentanza e aggregare, attraverso iniziative di alleanza tra associazioni, movimenti, partiti ed ogni possibile entità associativa, università e singoli cittadini, il maggior numero di soggetti singoli e associati che condividono gli obiettivi e i valori del rispetto delle norme costituzionali vigenti, per operare insieme per restituire ai cittadini italiani ed ai territori il diritto di scelta dei parlamentari. Un diritto da venti anni negato da tre leggi elettorali che hanno attribuito, in violazione della Costituzione e senza alcun diritto, tale privilegio alle segreterie dei partiti politici. Le attività di sensibilizzazione potranno articolarsi su convegni, riunioni, organizzazione di iniziative di ogni tipo, anche di carattere ricreativo e di spettacolo, con articoli e partecipazione sui media sia cartacei che radiotelevisivi, nonché con la costituzione di reti sui principali canali social, per raggiungere il maggior numero di persone interessate agli obiettivi dell'Associazione.

b) Organizzare riunioni di studio e approfondimento, in presenza o da remoto, ovunque possibile in Italia, per indirizzare al meglio tutti i soggetti aderenti all'associazione, nella conoscenza delle ragioni del diritto al ritorno della Rappresentanza, nei termini stabiliti dalla Carta Costituzionale, e informarli su ogni aspetto relativo alle norme di legge che presiedono alle attività referendarie, alla raccolta delle firme, e ad ogni aspetto che riguardi le attività per raggiungere gli obiettivi previsti.

c) Perseguire l'obiettivo di organizzare una massa critica di persone presenti su tutto il territorio nazionale per dare sostegno e successo alla successiva attività referendaria, alla promozione di iniziative di diffusione delle reti sui social e sui media territoriali, in modo da potere supplire all'eventuale assenza di interesse da parte dei media nazionali sia cartacei che radiotelevisivi, nonché alla raccolta delle firme.

d) Assicurare a tutte le associazioni, movimenti, partiti e a qualsiasi altra entità aggregativa sociale, ed ovviamente ad ogni singolo aderente, il massimo di trasparenza e di partecipazione democratica, anche alla luce del fatto che l'Associazione è destinata allo scioglimento non appena raggiunto l'obiettivo di realizzare il diritto alla Rappresentanza come sancito dalla Costituzione, in particolare all'art.48.

e) Al fine del raggiungimento del Quorum dei referendum ex art.75 Costituzione proporre iniziative per facilitare il più possibile l'espressione del voto referendario, in particolare per consentire agli oltre 4 milioni e ottocentomila elettori fuori sede (quasi il 10% del corpo elettorale) che risultano dall'ultima ricognizione del governo del 2022, ossia elettori che vivono per motivi di studio, lavoro o altro in una provincia diversa da quella di iscrizione alle liste elettorali, di votare nei luoghi dove vivono per motivi di studio, lavoro o altro e non di residenza come già avvenuto in via sperimentale alle elezioni europee del 2024 per i soli studenti e per i referendum abrogativi del 2025;

f) Qualora nel confronto con Partiti, Sindacati e Associazioni emerga una significativa convergenza sul testo di una legge elettorale ovvero una legge di modifica della legge elettorale in vigore al fine di ottenere una legge elettorale conforme ai principi espressi all'art.1 si procederà alla formulazione di una specifica Legge Iniziativa Popolare(LIP) adottando tutte le necessarie iniziative di sostegno.

Articolo 4 - I Soci. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'associazione tiene un libro dei soci ordinari e fondatori a cura del Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo esamina entro 7 giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione motivata all'interessato. La decisione di rifiuto di ammissione di un richiedente è inappellabile. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Sono componenti dell'associazione: Soci Fondatori e cioè coloro che hanno promosso la costituzione dell'associazione; e i Soci Ordinari e cioè coloro che entrano successivamente a far parte dell'Associazione. Tra gli

associati ordinari e fondatori vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità partecipative e sono equiparati. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Ciascun Socio ha diritto a partecipare alle attività associative, diritto di voto in Assemblea, diritto di candidarsi alle cariche sociali, diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. Tutti i soci ordinari hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea ed è non trasmissibile. Oltre che per morte, la qualifica di Socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore. I Soci decadono automaticamente dalla qualifica di Socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 Marzo di ogni anno. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'associazione il Socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicato al Socio interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso al collegio dei Probiviri. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di Socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 5 - Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; Il Presidente; il Vicepresidente; il Tesoriere/ Segretario; il Consiglio Direttivo; il collegio dei Probiviri; l'Organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Articolo 6 - Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure in subordine dal Consigliere più anziano. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci ordinari in regola con il

versamento delle quote associative. L'assemblea sarà comunque convocata ogni qualvolta si dovrà decidere sulle attività dell'Associazione in modo da garantire tutti i soci ordinari sul principio di parità e partecipazione democratica. Per tali ragioni tutte le convocazioni saranno sempre effettuate in videoconferenza, salvo richiesta formale e approvata dall'assemblea di convocazione in presenza, ma sempre con la partecipazione anche da remoto. In assemblea ciascun Socio ordinario ha un voto. Ogni Socio ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio ordinario mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun Socio può rappresentare più di un altro Socio quando l'associazione ha meno di 500 soci, altrimenti un socio può rappresentare fino a 5 altri soci. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà +1 dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento qualora sia in presenza, della seconda convocazione che non può svolgersi prima di 24 ore dalla prima convocazione. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Per l'elezione del Presidente e di membri del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno metà+1 dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione e un quarto in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno metà+1 dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante convocazione Digitale, quali email, whatsapp etc., con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Per ogni assemblea è redatto un verbale che viene trasmesso a tutti i soci entro 7 giorni. L'assemblea ordinaria: a) elegge e revoca il presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; b) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio, una relazione programmatica annuale con previsione degli impegni economici per sostenere gli obiettivi dell'associazione, eventuali spese straordinarie rispetto alla relazione programmatica e la quota associativa proposta dal consiglio

direttivo; c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; d) nomina e revoca quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge possono essere svolte dall'Associazione; g) approva il regolamento dei lavori assembleari; h) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto; b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 7 - Il Presidente. Il presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Qualora l'Associazione raggiunga lo scopo, il Presidente deve procedere allo scioglimento della stessa e conseguentemente alla sua decadenza. È il legale rappresentante dell'Associazione e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, concludere, modificare e risolvere tutti i contratti utili al raggiungimento dello scopo associativo su mandato del direttivo. Conferisce agli altri membri del direttivo e ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo, in particolare per la nomina del Vicepresidente. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile e se riguarda attività dell'Associazione di interesse collettivo, anche da ratifica dell'assemblea.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 47 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell'Associazione. Per la revoca di suoi membri da parte dell'assemblea nel primo anno dall'elezione occorre la maggioranza dei tre quinti degli iscritti. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili, salvo che l'Associazione raggiunga lo scopo, poiché in tal caso il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo si riunisce da remoto entro 7 giorni dall'elezione assembleare convocato in modalità online e presieduto dal Presidente. In questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno un terzo dei

Consiglieri ne chiedono la convocazione o almeno una volta al mese, con avviso entro 5 giorni prima. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è dotato di più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare: a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e una relazione programmatica annuale con previsione degli impegni economici per sostenere gli obiettivi dell'associazione; b) propone l'entità delle quote associative; c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'associazione; d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; e) le decisioni inerenti eventuali professionisti di cui si avvale l'associazione; f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; g) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti; e la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso dando comunicazione di qualsiasi nomina entro 10 giorni ai soci per via telematica; l) le decisioni in materia di ammissione e di nuovi soci; m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo tiene a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Per la totalità delle deliberazioni deve essere data comunicazione ai soci per via telematica.

Articolo 9 - Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente. Il

Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà +1 dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza per qualsivoglia causa, della metà +1 dei suoi componenti; c) per la mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea. In questa ipotesi il Presidente del Consiglio direttivo in caso di un suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente, oppure in subordine il consigliere più anziano dovrà provvedere entro 10 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei 3 giorni successivi, curandone nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il presidente decade: a) per dimissioni; b) per morte o per sopravvenuta incapacità a qualsivoglia causa dovuta. In queste ultime ipotesi il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano dovrà entro 10 giorni provvedere alla convocazione

dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 3 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 10 - Segretario e Tesoriere. 10-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. È inoltre suo compito provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi o dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. **10.2** il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concreto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale. Egli provvede inoltre alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo e, per quanto previsto, dall'Assemblea. **10.3** Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Articolo 11 - Patrimonio ed Entrate.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da : - quote e contributi degli associati; - quote e contributi per la partecipazione ad eventi di varia natura finalizzati allo scopo statutario o all'organizzazione di banchetti o di altre iniziative specifiche; - entrate derivanti da raccolta fondi e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, erogazioni liberali degli associati e dei terzi anche mediante cessione di beni di modico valore; - eventuali contributi delle istituzioni (comune provincia regione, enti pubblici); - eredità donazioni e lasciti . Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietato all'associazione la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione non si finanzia con prestiti o altre forme di indebitamento.

Articolo 12 - Esercizio Sociale. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei Soci ai fini della sua approvazione secondo quanto prestabilito dal presente statuto.

Articolo 13 - Organo di controllo e revisione legale dei conti. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ovvero alla nomina di un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da tre componenti tutti revisori legali iscritti a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio nell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Ove istituito l'Organo di controllo tiene a propria cura un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Articolo 14 - Durata e Scioglimento. L'Associazione ha durata fino al raggiungimento dello scopo, o alla impossibilità di raggiungerlo. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, ad altra destinazione imposta dalla legge con finalità di solidarietà sociale decisa dall'Assemblea.

Articolo 15 - Probiviri. L'assemblea elegge tre persone tra i soci non facenti parte del consiglio direttivo che costituiscono il collegio dei Probiviri per due anni cui i soci possono fare appello in caso di controversie. Il consiglio Probiviri elegge un suo presidente che convoca riunione in caso di richiesta risoluzione controversie, delibera a maggioranza qualsiasi sia il numero dei presenti, in caso di parità prevale il voto presidente. Delle deliberazioni vengono informati i soci per via telematica.

Articolo 16 - Indicazioni transitorie e finali. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Fino alla delibera dell'assemblea la quota associativa è 5 euro. Sino allo svolgimento della prima assemblea con la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, il Comitato Promotore espressione dei Soci Fondatori svolgerà in via transitoria le funzioni del Consiglio Direttivo, in particolare per quanto riguarda l'esame delle domande di adesione, la registrazione e gestione delle quote associative versate anche al fine di provvedere alle spese necessarie per l'organizzazione della prima assemblea. Per tutto quanto non specificato si rimanda al codice civile e le disposizioni vigenti in materia di Associazioni.